

Rep. Contr. - Conv. n. 1513-2008
Prot. n. 36835-111/12

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro), C.F. 94045260711, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, nella persona del Rettore *pro-tempore*, Prof. Giuliano Volpe, nato a Terlizzi (Ba) il 17/08/1958, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2008

E

La Daunia Medica S.r.l., P.I. 01374250718, che gestisce la Casa di Cura San Michele, nel prosieguo del presente atto denominata "Casa di Cura", con sede legale in Manfredonia (Fg), via Cozzolette n. 29, nella persona del rappresentante legale, Dott. Giovanni Ciliberti, nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 18/07/1926

PREMESSO

- Che la Casa di Cura ha l'obbligo legislativo di provvedere alla sorveglianza medica del personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti;
- che l'attività di sorveglianza medica deve essere assicurata da un medico autorizzato alla radioprotezione;
- che l'Università dispone di personale in possesso delle competenze previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia nella persona del Prof. Roberto Zefferino, medico autorizzato iscritto al n. 1038 dell'elenco nominativo istituito presso l' Ispettorato Medico Centrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1



L'Università si impegna a garantire, tramite il Prof. Roberto Zefferino, prestazioni di sorveglianza medica a favore del personale della Casa di Cura esposto a rischio di radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i.

La Casa di Cura si impegna a remunerare l'erogazione delle prestazioni secondo le disposizioni seguenti e a garantire il supporto sanitario, tecnico e amministrativo necessario alla loro esecuzione.

ART. 2

Il Prof. Roberto Zefferino, in osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i., effettuerà:

- 1) visite preventive, periodiche e straordinarie di lavoratori classificati in categoria A ;
- 2) visite straordinarie per variazioni di classificazione (da categoria B a categoria A) ;
- 3) sorveglianza medica eccezionale;
- 4) valutazione di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale;
- 5) rapporti di interfaccia con l'esperto qualificato e la Struttura di prevenzione e protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
- 6) attività di consulenza a favore della Casa di Cura;
- 7) sopralluoghi ambientali.

ART. 3

Per l'attività svolta dal Prof. Roberto Zefferino la Casa di Cura corrisponderà un compenso annuale di € 2.420,00 (euro duemilaquattrocentoventi/00) esente I.V.A. (art. 10 D.P.R. n. 633/1972), suddiviso in due rate semestrali.

Per ogni accesso la Casa di Cura riconoscerà la somma forfettaria di € 50,00 a titolo di rimborso spese.

La Casa di Cura provvederà a sostenere le spese di espletamento degli esami di



supporto alla visita medica individuati dal medico autorizzato.

ART. 4

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui l'Università ed il Prof. Roberto Zefferino entreranno in possesso nel corso dello svolgimento del rapporto, dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, l'Università ed il Prof. Zefferino si impegnano a non farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui alla presente convenzione.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, il Prof. Zefferino è responsabile degli stessi ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 5

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e alla applicazione del presente contratto, il foro competente a decidere è quello di Foggia.

ART. 6

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile che disciplinano le prestazioni di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss.).

ART. 7

La presente convenzione ha durata di due anni a far tempo dal 01/07/2008.

Essa potrà essere prorogata dalle parti, a seguito di richiesta scritta della Casa di Cura.

È vietato il rinnovo tacito.

ART. 8

Entrambe le parti dichiarano, comunque, di mantenere la propria facoltà di



recedere dalla convenzione, ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, impegnandosi contestualmente ad evitare, ed in ogni caso ridurre al minimo, il pregiudizio che possa derivare all'altra parte in caso di recesso anticipato.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico della Casa di Cura.

Foggia, 22/12/2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE


(Prof. Giuliano VOLPE)



DAUNIA MEDICA S.R.L.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Giovanni CILIBERTI)



10 DIC. 2008

10 DIC. 2008